



Alfredo Mantovano
Coordinatore dipartimento Legalità e Sicurezza

Roma, 9 gennaio 2008

Mantovano (An): Fioroni diffidi sé stesso a rispettare la legge

A dispetto dei toni apocalittici e dei richiami alla Costituzione, la diffida inviata dal Ministro della Pubblica istruzione al Comune di Milano è giuridicamente infondata, viola la legge ed eccede dai poteri del Ministro. Per giungere a questa conclusione è sufficiente la lettura non ideologica e d'insieme del testo unico sull'immigrazione; agli articoli 34 e segg., allorché esso disciplina il diritto alla salute per gli stranieri regolarmente soggiornanti, lo riconosce nella sua massima estensione, in condizioni di eguaglianza con i cittadini italiani; lo limita invece alle cure urgenti ed essenziali (art. 35 co. 3) per i clandestini. Eppure si tratta di un diritto tutelato dalla Costituzione; la ratio della differente tutela sta nella esigenza di umanità verso chi è presente in Italia irregolarmente, temperata però da una prospettiva di permanenza nel nostro territorio che – proprio perché non si è in regola – non può essere a tempo indeterminato. Quando, all'art. 38, la legge sull'immigrazione affronta il tema dell'istruzione, non fa alcuna deroga per età o per fascia di scuola relativamente ai clandestini e/o ai loro figli: il riferimento, in certi casi addirittura esplicito, è solo agli stranieri regolarmente soggiornanti. Anche in tal caso è evidente la ratio: come si fa ad accettare la richiesta di iscrizione per un figlio presentata da un (sedicente) genitore clandestino? Quale logica c'è nell'accettare, a parità di condizioni con i cittadini e con gli stranieri regolari, l'inserimento scolastico di chi, con il familiare clandestino, va per legge allontanato dal territorio nazionale?

Si aggiunga che la circolare del Comune di Milano non esige ai fini della iscrizione il possesso del permesso di soggiorno. Ritiene requisito sufficiente aver presentato la relativa richiesta, e quindi avere il cedolino che lo dimostra, senza porre a carico dell'immigrato le eventuali lungaggini degli uffici italiani; tiene conto comunque dell'aver lo straniero rispettato un dovere elementare di lealtà verso lo Stato ospitante. Si aggiunga, ancora, che le norme prima citate appartengono alla versione originaria della legge Turco-Napolitano: non sono state aggiunte né modificate dall'odiata Fini-Bossi. Ergo: Fioroni dovrebbe diffidare sé stesso a rispettare la legge, invece di porre in essere atti arbitrari che, se fossero realizzati da un privato, richiamerebbero la dinamica dell'estorsione: ti costringo a fare così, altrimenti ti tolgo i soldi.

Sen. Alfredo Mantovano

tel. 338 6986041 - 06 67064281

Lecce, v. Imperatore Adriano, 33 - 73100; tel. 0832 256153

sito web: <http://www.mantovano.org>

e-mail: alfredo@mantovano.it; mantovano_a@posta.senato.it

PRECEDENTI COMUNICATI